





Allegato B

COMUNE DI FILATTIERA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

L'attuale quadro normativo di riferimento è costituito dalla Legge regionale 32/2002, che conferma un ampio raggio di azione delle politiche regionali per il diritto allo studio, volte a garantire pari opportunità di accesso all'istruzione scolastica rimuovendo ostacoli di ordine economico, sociale e culturale ed a perseguire il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema educativo nel suo complesso. In tale ambito si inserisce il sistema di provvidenze economiche individuali a carattere selettivo, destinate a studenti delle scuole statali, paritarie private e degli Enti Locali, secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate.
In conformità con quanto disposto dall'atto di programmazione generale (PIGI 2012-15) approvato con DCR 32 del 17 aprile 2012 che costituisce il punto di riferimento operativo per la definizione degli Indirizzi per l'anno scolastico 2017-2018 e secondo quanto disposto dall'art. 111 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 in base al quale gli atti di attuazione dei piani e programmi previsti dal PRS 2011-2015 non riproposti dal PRS 2016-2020 e non prorogati dalla legge stessa, in corso alla data di entrata in vigore della medesima, sono adottati in analogia alla legislazione previgente sino all'approvazione della sezione programmatoria del DEFR 2017, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008), dagli Indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale con atto n. 393 del 18/04/2017 e dai criteri ed obiettivi d'intervento approvati a livello provinciale....., il Comune di FILATTIERA emana il bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale "Pacchetto scuola" per l'anno scolastico 2017/2018.

Art. 1
Finalità generali

Il presente bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l'accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado, garantendo, nel contempo, quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio regionale.

Art. 2
Destinatari ed entità del "Pacchetto scuola"

Il "Pacchetto scuola" per l'anno scolastico 2017/2018 è destinato a studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore all'importo di euro 15.000,00[1]. Nel caso di studenti che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età alla data della domanda, l'ISEE deve essere calcolato ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 in quanto riferito a prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
Il "Pacchetto scuola" viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto degli importi dell'incentivo, di cui all'art. 5 del presente bando.
Il beneficio può essere utilizzato per:

- acquisto libri di testo;
- acquisto altro materiale didattico;
- servizi scolastici.

Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa.
In caso di diversa residenza fra genitore richiedente e minore interessato, si fa riferimento al minore.

Art. 3
Requisiti di accesso all'incentivo economico individuale

Il "Pacchetto scuola" può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:

a) *requisiti economici:* l'ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di 15.000,00[2] euro;

b) *requisiti di merito per gli studenti della scuola secondaria di I grado e per il primo biennio della scuola secondaria di II grado:* qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi e abbia i medesimi libri di testo dell'anno precedente, non può richiedere il beneficio per lo stesso anno di corso di studi;

c) *requisiti di merito per gli studenti della scuola secondaria di II grado iscritti al III, IV e V anno:* per poter richiedere il beneficio occorre aver conseguito la promozione alla classe successiva nell'anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio;

d) *requisiti anagrafici*: residenza nel Comune di.FILATTIERA.., età non superiore a 20 anni.

I requisiti relativi al merito ed all'età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%.

Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne.

Gli studenti residenti in Toscana e frequentanti scuole localizzate in altra regione contermini possono richiedere il beneficio al proprio comune di residenza, salvo che la regione nella cui scuola si è iscritti non applichi il principio di frequenza; in ogni caso il contributo delle due regioni non può essere cumulato.

Art. 4
Modalità e condizioni per l'accesso all'incentivo

1 Nota per i Comuni/Unioni di Comuni: euro 20.000,00 per gli studenti delle scuole secondarie superiori residenti nelle isole minori

2 Nota per i Comuni/Unioni di comuni: euro 20.000,00 per gli studenti delle scuole secondarie superiori residenti nelle Isole minori.

L'incentivo economico individuale "Pacchetto scuola" è attribuito ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando secondo una graduatoria unica comunale stilata in ordine di ISEE crescente, fino e non oltre il valore massimo di euro 15.000,00, senza distinzione di ordine e grado di scuola.
In caso di parità, si terrà conto dei seguenti criteri:
-- nuclei familiari con presenza di soggetti con Handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;
- numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare

Art. 5

Importo dell'incentivo

L'importo del "Pacchetto scuola" è diversificato sulla base dell'ordine e grado della scuola (secondaria primo grado, secondaria secondo grado), dell'anno di corso (primo anno, secondo anno, etc) e la dislocazione geografica (residenza isole minori per frequenza scuole superiori sul continente), secondo quanto riportato nella sottostante tabella riepilogativa:

Tabella importi standard regionali 3

ordine e grado	Anno di corso	Importo standard	Importo minimo (70%)
Scuola secondaria I grado	**I** II e III	**210,00** 150,00	**147,00** 105,00
Scuola secondaria II grado	**I** II III IV V	**280,00** 170,00 190,00 190,00 190,00	**196,00** 119,00 133,00 133,00 133,00
Scuola secondaria II grado residenti isole minori	**Dal I al V anno**	**1.500,00**	**1.050,00**

L'importo del "Pacchetto scuola" potrà essere incrementato in relazione alle risorse disponibili in via definitiva.

Art. 6
Documentazione prescritta

Ai fini della partecipazione al presente bando la documentazione da presentare è la seguente:

- la domanda d'ammissione al bando diretta al Sindaco del Comune di residenza dello/della studente/studentessa;
- la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).

Non è richiesta alcuna documentazione di spesa.
Il richiedente la concessione "Pacchetto scuola" deve dichiarare qual è la situazione economica del proprio nucleo familiare, come da attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159/13.
Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Il richiedente deve altresì dichiarare di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sul trattamento dei dati personali, che:

3 Nota per i Comuni/Unioni di comuni: gli importi possono essere variati nei limiti di quanto previsto dagli Indirizzi regionali al paragrafo II.1 e III.2

- i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell'ambito dei procedimenti d'assegnazione dei contributi finanziari, di cui al presente bando;
- i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere obbligatoriamente indicati per non incorrere in un'esclusione dal/i bando/i;
- i dati in possesso dell'amministrazione potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice.
- i dati finali necessari alla formulazione delle graduatorie sono pubblici;
- presso il Comune, Ufficio SEGRETERIA, l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo.

Il richiedente la concessione "Pacchetto scuola", qualora intenda avvalersi delle eccezioni previste per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66% (vedere nello specifico l'art. 3 del presente bando), deve dichiararlo indicando la data del rilascio della certificazione e l'ente emanante (art. 15, punto 2, della Legge n. 183 del 12/11/11).

Il richiedente la concessione "Pacchetto Scuola", qualora intenda avvalersi dell'eccezione prevista per gli studenti ripetenti (vedere nello specifico l'art. 3, lettera b, del presente bando), deve dichiararlo specificando se sono stati mantenuti o meno, rispetto all'anno scolastico precedente, i medesimi libri di testo (art. 15, punto 2, della Legge n. 183 del 12/11/11).

Art. 7
Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda d'ammissione al bando diretta al Sindaco del Comune di residenza dello/della studente/studentessa, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante deve essere presentata al Comune di residenza dello/della studente/studentessa entro

31 LUGLIO 2017

In caso di sospensione del giudizio, l'esito definitivo nonché il mantenimento o meno dei libri scolastici, dovrà essere comunicato entro il 15 SETTEMBRE 2017 a perfezionamento della domanda.

Art. 8
Accertamenti sulla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive uniche prodotte

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Il/la Comune/Unione è tenuto/a a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente erogato.
Il Comune/Unione effettuerà controlli, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte. Detti controlli devono in ogni caso interessare almeno il 10% dei soggetti risultanti aventi diritto al beneficio. In caso di ragionevole dubbio su determinate dichiarazioni sostitutive uniche si procede ad inviare istanza alla Guardia di Finanza della Provincia/Città Metropolitana di riferimento.
Resta ferma l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
I Comuni/Unioni danno comunicazione alle Province e alla Città Metropolitana dell'esito dei controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE utilizzando il format previsto.

Art. 9
Termine di riscossione risorse assegnate

Il termine ultimo di riscossione del contributo da parte del beneficiario è il 120°giorno dalla data di avviso di emissione del mandato di pagamento oltre tale data decade il diritto alla riscossione.

Art. 10
Esito del bando

La graduatoria degli ammessi al bando, in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, composta secondo i criteri di cui al precedente art.3, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Filattiera entro il15/08/2017e sul sito istituzionale del Comune stesso.
I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando possono inoltrare ricorso avverso tale graduatoria entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Comune di Filattiera;
Anche a seguito dell'assegnazione effettiva delle risorse al Comune, verrà approvata la graduatoria definitiva dei vincitori.

Art. 11
Informazioni sul bando

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.filattiera.ms.it
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Ufficio segreteria 0187 457329